

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

DECRETO FEDERALE

concernente

**la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica
con i paesi in via di sviluppo**

(Del 20 dicembre 1962)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA**

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 2, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 1962,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i paesi in via di sviluppo, a condizione che gli impegni finanziari risultanti non vengano a superare i limiti tracciati dal decreto federale del 13 giugno 1961¹⁾ sulla cooperazione della Svizzera con i Paesi in via di sviluppo, dal decreto federale del 21 marzo 1961²⁾ sulla concessione di borse agli studenti stranieri in Svizzera e da ogni altro decreto federale che potesse essere dato in avvenire su materie analoghe.

Art. 2

È riservata la competenza dell'Assemblea federale per gli accordi considerati nell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale.

Art. 3

¹ Il Consiglio federale pubblicherà il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso stabilirà il giorno in cui entra in vigore.

1) FF 1961, 794.

2) FF 1961, 407.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: *10 aprile 1963.*

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

DECRETO FEDERALE

concernente

**gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per
cause razziali, religiose o politiche**

(Del 20 dicembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 64 e 64 *bis* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1962,

decreta:

Art. 1

¹ Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere dichiarati a un'autorità designata dal Consiglio federale (detta, in seguito, autorità competente) tutti gli averi in Svizzera, i cui ultimi proprietari conosciuti erano stranieri o apolidi sui quali si è senza notizie sicure dal 9 maggio 1945 e di cui si sa o si presume che siano rimasti vittime di persecuzioni razziali, religiose o politiche. La dichiarazione indicherà tutti i cambiamenti occorsi dalla scomparsa del proprietario o dalle ultime notizie su di esso.

² Le cassette di sicurezza in cui potrebbero trovarsi tali averi, oppure documenti su di essi, devono essere aperte.

Art. 2

In particolare sono considerati come averi, nel senso dell'articolo 1:

- a. gli averi in valuta svizzera e straniera, i crediti, i biglietti di banca e gli altri mezzi di pagamento, l'oro e gli altri metalli preziosi, gli oggetti di valore, i titoli, le merci e le scorte di merci, i beni mobili, le

collezioni, trovantisi sia in depositi aperti o chiusi sia in cassette di sicurezza;

- b. le partecipazioni di qualsiasi genere, gli immobili, i diritti derivanti da brevetti e da marchi di fabbrica, i diritti d'autore, le concessioni, le rendite, le pensioni, i diritti esigibili provenienti da assicurazioni — quelli non ancora esigibili vanno dichiarati entro sei mesi dalla scadenza;
- c. qualsiasi diritto o interesse economico concernente siffatti averi o contratti che ad essi si riferiscono, come, ad esempio, i diritti d'usufrutto e altre servitù, i diritti di pegno, i diritti di prelazione e di ricupera, le opzioni.

Art. 3

¹ Sono tenuti alla dichiarazione:

- a. le persone fisiche e giuridiche, le società commerciali e le comunità di persone, che amministrano o possiedono siffatti averi, che li hanno in custodia o li sorvegliano;
- b. le autorità, che sono a conoscenza di siffatti averi;
- c. i debitori di crediti in favore di persone designate nell'articolo 1.

² I dichiaranti devono indicare tutti i fatti loro noti, utili e stabilire l'identità, il domicilio, la dimora o la sorte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dei suoi rappresentanti.

Art. 4

¹ Se l'obbligo di dichiarare è dubbio, il caso va sottoposto per decisione all'autorità competente.

² Devesi pure ammettere l'impedimento o la sospensione della prescrizione d'una pretesa allorchè il creditore non ha potuto farla valere in tempo utile, per forza maggiore, segnatamente a cagione delle persecuzioni razziali, religiose o politiche.

Art. 5

¹ L'autorità competente allestisce uno stato degli averi dichiarati e propone all'autorità tutoria del luogo, ove si trova la maggior parte di siffatti averi, l'istituzione di un curatore per l'amministrazione della sostanza. Come curatore, l'autorità tutoria può nominare un curatore generale designato dal Consiglio federale.

² Con la collaborazione dell'autorità competente, il curatore indaga sui passi sinora compiuti per determinare la dimora o la sorte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dei suoi rappresentanti e, se necessario, prende o provoca nuovi provvedimenti, come le pubblicazioni. Le pubblicazioni sono, tuttavia, da tralasciare, se v'è motivo di ritenere che cagio-

nerebbero inconvenienti alle persone ricercate. Esse non conterranno indicazioni, di qualsiasi natura, sugli averi dichiarati o altrimenti accertati.

Art. 6

Ognuno è tenuto a dare all'autorità competente, all'autorità tutoria e al curatore qualsiasi informazione utile a chiarire i rapporti patrimoniali del proprietario scomparso o assente.

Art. 7

¹ L'obbligo di dichiarare gli averi all'autorità competente e d'informare prevale sul segreto professionale, in particolare delle banche, delle società d'assicurazione, delle società fiduciarie, degli avvocati, dei notai e dei consulenti legali.

² L'autorità competente, il curatore e le autorità tutorie possono dare informazioni concernenti il proprietario scomparso soltanto ai suoi aventi diritto o ai loro rappresentanti. Dandosi circostanze speciali, si potranno dare delle indicazioni sommarie circa all'esistenza di averi anche a coloro che rendono credibile la loro qualità d'eredi.

Art. 8

¹ Se, nel biennio seguente la nomina del curatore, non si ritrovano nè il proprietario nè i suoi aventi diritto, si deve iniziare immediatamente la procedura di dichiarazione di scomparsa, con effetto per gli averi in Svizzera, salvo restando il proseguimento di altre misure prese in virtù dell'articolo 5. L'istanza per la dichiarazione di scomparsa va presentata al giudice del luogo, ove fu istituita la curatela, dall'autorità tutoria che ha nominato il curatore o da coloro che derivano diritti dal decesso.

² Se il proprietario era domiciliato in Svizzera, è competente per la dichiarazione di scomparsa, il giudice del suo ultimo domicilio svizzero.

³ La procedura tuttavia non va eseguita quando sia ammissibile che essa possa cagionare inconvenienti ai ricercati.

Art. 9

Se è accertata la morte del proprietario, o se questi è stato dichiarato scomparso o morto da un'autorità competente, deve essere aperta la successione nel luogo, ove è stata istituita la curatela. La successione è limitata agli averi in Svizzera.

Art. 10

Se i pretendenti alla successione possono soltanto rendere verosimili i loro diritti, perchè i documenti e registri probatori necessari sono stati

distrutti o persi a cagione della guerra o di altri atti di violenza o perchè le condizioni politiche non permettono di ottenere atti giustificativi sicuri, l'immissione in possesso può avvenire esclusivamente in virtù di una decisione dell'autorità tutoria dalla quale dipende il curatore o, se il Cantone lo prevede, dall'autorità inferiore di vigilanza. Tale decisione può essere impugnata presso le autorità superiori di vigilanza.

Art. 11

¹ I versamenti effettuati in virtù del presente decreto dalle persone tenute alla dichiarazione, hanno per esse effetto liberatorio.

² Verso di esse come anche verso i terzi che annunciano tardivamente, ma senza colpa loro, dei diritti preferenziali, la Confederazione risponde del danno risultante da detti versamenti. All'uopo verrà usato, in primo luogo, il fondo menzionato all'articolo 12, capoverso 1, sino a concorrenza di un decimo.

Art. 12

¹ Se il proprietario d'averi dichiarati non lascia come crede legittimo una persona privata e non ha preso disposizioni a causa di morte, la successione è devoluta a un fondo istituito dal Consiglio federale. L'uso di questo fondo è disciplinato da un decreto federale semplice, tenuto conto della provenienza delle somme. Un decimo del fondo servirà a soddisfare le ulteriori domande di restituzione.

² Se la persona dichiarata scomparsa o morta, il suo avente diritto o il suo rappresentante ricompare entro 5 anni dal versamento degli averi nel fondo, la somma è restituita senza interesse al pretendente che giustifichi il proprio diritto, indipendentemente dalla durata di validità del presente decreto. L'articolo 10 è applicabile per analogia.

Art. 13

¹ Chiunque non adempie l'obbligo di dichiarazione stabilito nel presente decreto o vi adempie non completamente,

chiunque fa dichiarazioni false,

chiunque ostacola o tenta di ostacolare i provvedimenti presi in esecuzione del presente decreto, rifiutando di dare informazioni o dando informazioni false o incomplete o in qualsiasi altro modo,

è punito con la multa sino a 10 000 fr. o con l'arresto.

² Il tentativo e la complicità sono punibili. Il perseguimento penale si prescrive sempre in cinque anni.

³ Se le infrazioni sono commesse nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta in-

dividuale, le presenti disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale rispondono tuttavia solidalmente delle multe e delle spese, salvo che la direzione responsabile provi di avere usato tutta la diligenza necessaria affinché dette persone si conformino alle prescrizioni.

⁴ Resta riservato il perseguimento delle infrazioni conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale.

Art. 14

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni al presente decreto spettano alle autorità cantonali.

Art. 15

Salvo disposizioni speciali delle convenzioni internazionali, il diritto interno svizzero è applicabile all'esecuzione del presente decreto.

Art. 16

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente decreto.

² Esso è incaricato di pubblicarlo conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

³ Esso stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto, limitandone la validità a dieci anni, con la riserva del secondo capoverso dell'articolo 12.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: 10 gennaio 1963.

Termine di referendum: 10 aprile 1963.

**Decreto federale concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica
con i paesi in via di sviluppo (Del 20 dicembre 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.01.1963
Date	
Data	
Seite	21-28
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 678

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.